Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►**B**

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/725 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2021

recante deroga, in relazione all'anno 2021, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) n. 615/2014 e (UE) 2015/1368 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nell'ambito della politica agricola comune

(GU L 155 del 5.5.2021, pag. 8)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1216 della Commissione dell' 8 luglio 2022	L 188	49	15.7.2022

▼B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/725 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2021

recante deroga, in relazione all'anno 2021, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) n. 615/2014 e (UE) 2015/1368 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nell'ambito della politica agricola comune

CAPO I

DEROGHE AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 809/2014

Articolo 1

In deroga all'articolo 24, paragrafo 4, all'articolo 48, paragrafo 5, all'articolo 49, paragrafo 1, all'articolo 52, paragrafo 1, all'articolo 60, paragrafo 2, terzo comma, e all'articolo 71, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19, per i controlli da effettuare rispettivamente per l'anno di domanda 2021 o l'anno civile 2021 gli Stati membri possono decidere di sostituire integralmente le ispezioni fisiche previste da tale regolamento, in particolare le visite in campo e i controlli in loco, con il ricorso alla fotointerpretazione di ortoimmagini aeree o satellitari o l'utilizzo di nuove tecnologie, quali le fotografie geolocalizzate, o di altre prove pertinenti, incluse le prove documentali fornite dal beneficiario su richiesta dell'autorità competente che possano consentire di trarre conclusioni definitive, considerate soddisfacenti dall'autorità competente.

Se le visite sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento di cui all'articolo 48, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 non possono essere sostituite da pertinenti prove documentali, gli Stati membri effettuano tali visite dopo il pagamento finale.

Articolo 2

In deroga all'articolo 26, paragrafo 4, e all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19, gli Stati membri non sono in condizione di effettuare controlli in loco entro i tempi previsti da tali disposizioni e i metodi alternativi, incluso l'utilizzo di nuove tecnologie, non possono fornire le prove necessarie, gli Stati membri possono decidere di effettuare tali controlli, relativi rispettivamente all'anno di domanda 2021 o all'anno civile 2021, in qualsiasi momento dell'anno, nella misura in cui essi consentono comunque di verificare le condizioni di ammissibilità.

Articolo 3

1. Se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19, gli Stati membri non sono in condizione di effettuare controlli in loco, rispettivamente nell'anno di domanda 2021 o nell'anno

▼B

civile 2021, conformemente ai requisiti di cui agli articoli da 30 a 33, all'articolo 35, all'articolo 40 *bis*, paragrafo 1, primo comma, lettera c), all'articolo 40 *bis*, paragrafo 2, lettera b), all'articolo 50, paragrafo 1, primo comma, all'articolo 50, paragrafo 5, all'articolo 52, paragrafo 2, all'articolo 60, paragrafo 2, terzo comma, all'articolo 68, paragrafo 1, primo comma, e all'articolo 68, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, gli Stati membri possono decidere di applicare le norme previste rispettivamente ai paragrafi da 2 a 13 del presente articolo.

2. In deroga all'articolo 30 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nell'anno di domanda 2021 la percentuale di controllo è pari ad almeno:

a) il 3 % di tutti i beneficiari che presentano domanda per il regime di pagamento di base o il regime di pagamento unico per superficie;

b) il 3 % di tutti i beneficiari che presentano domanda di pagamento ridistributivo;

c) il 3 % di tutti i beneficiari che presentano domanda di pagamento per le zone soggette a vincoli naturali;

d) il 3 % di tutti i beneficiari che presentano domanda di pagamento per i giovani agricoltori;

e) il 3 % di tutti i beneficiari che presentano domanda di un pagamento per superficie nell'ambito del sostegno accoppiato facoltativo;

f) il 3 % di tutti i beneficiari che presentano domanda di pagamento nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori;

g) il 10 % delle superfici dichiarate per la produzione di canapa;

h) il 3 % di tutti i beneficiari che presentano domanda di pagamento specifico per il cotone.

Gli Stati membri che, a norma dell'articolo 36 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, hanno già deciso di ridurre al 3 % le percentuali di controllo per taluni regimi, possono ridurre ulteriormente le percentuali stabilite per tali regimi nel presente paragrafo, portandole all'1 %.

3. In deroga all'articolo 31 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nell'anno di domanda 2021 la percentuale di controllo è pari ad almeno:

a) il 3 % di tutti i beneficiari tenuti ad osservare le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente;

b) l'1 %:

   i) di tutti i beneficiari che possono fruire del pagamento per l'inverdimento e che sono esentati sia dall'obbligo di diversificazione delle colture sia dall'obbligo di costituzione delle aree di interesse ecologico in quanto non raggiungono le soglie di cui agli articoli 44 e 46 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e che non sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 45 dello stesso regolamento;

▼B

ii) oppure, negli anni in cui l'articolo 44 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione ([1]) non si applica in uno Stato membro, dei beneficiari che possono fruire del pagamento per l'inverdimento e che sono esentati sia dall'obbligo di diversificazione delle colture sia dall'obbligo di costituzione delle aree di interesse ecologico in quanto non raggiungono le soglie di cui agli articoli 44 e 46 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e che non sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 45, paragrafo 1, dello stesso regolamento;

c) il 3 % di tutti i beneficiari tenuti a osservare le pratiche di inverdimento e che si avvalgono dei sistemi di certificazione ambientale nazionali o regionali di cui all'articolo 43, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1307/2013.

La percentuale di controllo di cui al primo comma, lettera a), copre nel contempo almeno il 3 % di tutti i beneficiari che dispongono di superfici coperte da prati permanenti che sono sensibili sotto il profilo ambientale in zone contemplate dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio ([2]) o dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]) e nelle altre zone sensibili di cui all'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

4. In deroga all'articolo 32 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nell'anno di domanda 2021 la percentuale di controllo è pari ad almeno:

a) il 3 % di tutti i beneficiari che presentano domanda per le misure di sviluppo rurale;

b) il 3 % di tutti i collettivi che presentano una domanda collettiva.

Per quanto riguarda la percentuale di controllo di cui al il primo comma, lettera a), per le misure di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]), la percentuale di controllo del 3 % è raggiunta a livello di singola misura.

5. In deroga all'articolo 33 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nell'anno di domanda 2021 la percentuale di controllo è pari ad almeno il 3 % di tutti i beneficiari che presentano domanda per i regimi di aiuto per animale e copre almeno il 3 % degli animali.

([1]) Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento (GU L 181 del 20.6.2014, pag. 1).

([2]) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

([3]) Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

([4]) Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

▼M1

6. In deroga all'articolo 35 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, gli Stati membri possono decidere di non applicare l'aumento della percentuale di controllo che avrebbe dovuto essere applicato nell'anno di domanda 2021 per i regimi di aiuto e le misure di sostegno di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

▼B

7. In deroga all'articolo 40 *bis*, paragrafo 1, primo comma, lettera c), prima frase, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, i pertinenti controlli relativi ai criteri di ammissibilità, agli impegni e agli altri obblighi sono effettuati almeno sul 3 % dei beneficiari interessati.

8. In deroga all'articolo 40 *bis*, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, la verifica del tenore di tetraidrocannabinolo nella canapa è svolta almeno sul 10 % della superficie.

9. In deroga all'articolo 50, paragrafo 1, primo comma, e all'articolo 60, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nell'anno di domanda 2021 la percentuale di controllo è pari ad almeno il 3 %.

▼M1

10. In deroga all'articolo 50, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, gli Stati membri possono decidere di non applicare l'aumento della percentuale di controllo che avrebbe dovuto essere applicato nell'anno civile 2021 per i regimi di aiuto e le misure di sostegno di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

▼B

11. In deroga all'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nell'anno civile 2021 la percentuale di controllo relativa ai controlli ex post è pari ad almeno lo 0,6 %.

12. In deroga all'articolo 68, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nell'anno di domanda 2021 la percentuale minima di controlli per la condizionalità è pari allo 0,5 %.

▼M1

13. In deroga all'articolo 68, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, gli Stati membri possono decidere di non applicare l'aumento delle percentuali di controllo che avrebbe dovuto essere applicato nell'anno di domanda 2021.

▼B

Articolo 4

Per gli Stati membri che applicano gli articoli 1, 2 e 3, la dichiarazione di gestione redatta a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013 include, per gli esercizi finanziari 2021 e 2022, la conferma che sono stati evitati pagamenti in eccesso ai beneficiari e che è stata avviata la procedura di recupero delle somme indebitamente percepite, sulla base della verifica di tutte le informazioni necessarie.

▼B

CAPO II

DEROGHE ALLE MISURE SPECIFICHE A FAVORE DELLE REGIONI ULTRAPERIFERICHE DELL'UNIONE E DELLE ISOLE MINORI DEL MAR EGEO

SEZIONE 1

Deroghe al regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014

Articolo 5

1. In deroga all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014, se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19, gli Stati membri non sono in condizione di effettuare controlli fisici nelle regioni ultraperiferiche in conformità alle norme stabilite nella citata disposizione, nell'anno 2021 gli Stati membri possono decidere di organizzare controlli fisici in conformità alle norme stabilite al paragrafo 2 del presente articolo.

2. I controlli fisici effettuati nella regione ultraperiferica in questione all'atto dell'importazione, dell'introduzione, dell'esportazione e della spedizione dei prodotti agricoli riguardano un campione rappresentativo pari almeno al 3 % dei titoli presentati a norma dell'articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014.

3. In deroga all'articolo 22 del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014, se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19, gli Stati membri non sono in condizione di effettuare controlli in loco nelle regioni ultraperiferiche in conformità alle norme stabilite nel citato articolo, nell'anno 2021 gli Stati membri possono decidere di organizzare controlli in loco in conformità alle norme stabilite al paragrafo 4 del presente articolo.

4. Sulla base di un'analisi dei rischi effettuata a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014, le autorità competenti effettuano controlli in loco a campione su almeno il 3 % delle domande di aiuto. Il campione deve inoltre rappresentare almeno il 3 % degli importi oggetto dell'aiuto per ciascuna azione.

5. In deroga all'articolo 16, paragrafo 2, e all'articolo 22 del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014, se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19, gli Stati membri non sono in condizione di effettuare controlli in loco inerenti alle misure specifiche a favore delle regioni ultraperiferiche in conformità alle norme stabilite nelle citate disposizioni per l'anno 2021, gli Stati membri possono decidere di:

a) sostituire i controlli in loco mediante il ricorso alle nuove tecnologie, incluse le fotografie geolocalizzate, le fotografie datate, le relazioni datate sulla sorveglianza effettuata con droni, le videoconferenze con i beneficiari o altre prove documentali pertinenti a sostegno della verifica della corretta attuazione delle misure;

b) effettuare detti controlli in qualsiasi momento dell'anno, nella misura in cui essi consentono comunque di verificare le condizioni di ammissibilità, anche dopo il pagamento del saldo.

▼M1

6. In deroga all'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013, gli Stati membri possono decidere di non applicare l'aumento della percentuale di controllo che avrebbe dovuto essere applicato nell'anno di domanda 2021 per i regimi di aiuto e le misure di sostegno di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo.

▼B

SEZIONE 2

Deroghe al regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014

Articolo 6

1. In deroga all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014, se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19, la Grecia non è in condizione di effettuare controlli fisici in conformità alle norme stabilite nella citata disposizione, nell'anno 2021 la Grecia può decidere di organizzare controlli fisici in conformità alle norme stabilite al paragrafo 2 del presente articolo.

2. I controlli fisici effettuati nelle isole minori del Mar Egeo all'atto dell'introduzione dei prodotti agricoli riguardano un campione rappresentativo pari almeno al 3 % dei titoli presentati a norma dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014. I controlli fisici effettuati nelle isole minori del Mar Egeo all'atto dell'esportazione e della spedizione di cui alla sezione 3 del citato regolamento riguardano un campione rappresentativo pari almeno al 3 % delle operazioni sulla base dei profili di rischio stabiliti dalla Grecia.

3. In deroga all'articolo 20 del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014, se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19, la Grecia non è in condizione di effettuare controlli in loco in conformità alle norme stabilite nel citato articolo, nell'anno 2021 la Grecia può decidere di organizzare controlli in loco in conformità alle norme stabilite al paragrafo 4 del presente articolo.

4. Sulla base di un'analisi dei rischi a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014, le autorità competenti effettuano controlli in loco a campione, per ciascuna azione, su almeno il 3 % delle domande di aiuto. Il campione deve inoltre rappresentare almeno il 3 % degli importi oggetto dell'aiuto per ciascuna azione.

5. In deroga all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 20 del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014, se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19, la Grecia non è in condizione di effettuare controlli in loco inerenti alle misure specifiche a favore delle isole minori del Mar Egeo in conformità alle norme stabilite nelle citate disposizioni per l'anno 2021, la Grecia può decidere di:

a) sostituire i controlli in loco mediante il ricorso alle nuove tecnologie, incluse le fotografie geolocalizzate, le fotografie datate, le relazioni datate sulla sorveglianza effettuata con droni, le videoconferenze con i beneficiari o altre prove documentali pertinenti a sostegno della verifica della corretta attuazione delle misure;

▼B

b) effettuare detti controlli in qualsiasi momento dell'anno, nella misura in cui essi consentono comunque di verificare le condizioni di ammissibilità, anche dopo il pagamento del saldo.

▼M1

6. In deroga all'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Grecia può decidere di non applicare l'aumento della percentuale di controllo che avrebbe dovuto essere applicato nell'anno di domanda 2021 per i regimi di aiuto e le misure di sostegno di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo.

▼B

CAPO III

DEROGHE ALLE NORME DI ATTUAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI

SEZIONE 1

Deroghe al regolamento di esecuzione (UE) 2017/892

Articolo 7

1. In deroga all'articolo 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, i controlli in loco inerenti ai criteri di riconoscimento non si applicano per l'anno 2021.

2. In deroga all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892:

a) nell'anno 2021 i controlli in loco di cui all'articolo 27 del citato regolamento vertono su un campione pari ad almeno il 10 % dell'importo totale dell'aiuto richiesto per l'anno 2020;

b) la norma secondo cui ciascuna organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori che attua un programma operativo è oggetto di una visita almeno una volta ogni tre anni non si applica ai controlli in loco effettuati nel 2021.

3. In deroga all'articolo 27, paragrafo 7, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, la norma secondo cui le azioni realizzate in aziende individuali di soci di organizzazioni di produttori che rientrano nel campione di cui all'articolo 27, paragrafo 2, dello stesso regolamento formano oggetto di almeno una visita sul luogo di realizzazione dell'azione intesa a verificarne l'esecuzione non si applica ai controlli in loco effettuati nell'anno 2021. Tali visite possono essere sostituite da altri tipi di controlli definiti dagli Stati membri, quali fotografie geolocalizzate, fotografie datate, relazioni datate sulla sorveglianza effettuata con droni, controlli amministrativi o videoconferenze con i beneficiari.

4. In deroga all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, nell'anno 2021 gli Stati membri possono limitare il controllo su tutti i prodotti ritirati, a prescindere dalla loro destinazione prevista, a una percentuale inferiore a quella fissata nella citata disposizione, purché non inferiore al 10 % dei quantitativi interessati di una determinata organizzazione di produttori durante la campagna di commercializzazione. Il controllo può avere luogo presso l'organizzazione di produttori o presso i destinatari dei prodotti. Se dai controlli emergono irregolarità, gli Stati membri effettuano controlli supplementari. Tali controlli possono essere sostituiti da altri tipi di controlli

▼B

definiti dagli Stati membri, quali fotografie geolocalizzate, fotografie datate, relazioni datate sulla sorveglianza effettuata con droni, controlli amministrativi o videoconferenze con i beneficiari.

5. In deroga all'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, nell'anno 2021 ciascun controllo verte su un campione pari ad almeno il 3 % dei quantitativi ritirati dall'organizzazione di produttori nel corso della campagna di commercializzazione 2020. Tali controlli possono essere sostituiti da altri tipi di controlli definiti dagli Stati membri, quali fotografie geolocalizzate, fotografie datate, relazioni datate sulla sorveglianza effettuata con droni, controlli amministrativi o videoconferenze con i beneficiari.

6. In deroga all'articolo 31, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, nel 2021 i controlli in loco possono essere sostituiti da altri tipi di controlli definiti dagli Stati membri, quali fotografie geolocalizzate, fotografie datate, relazioni datate sulla sorveglianza effettuata con droni, controlli amministrativi o videoconferenze con i beneficiari.

SEZIONE 2

Deroghe al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150

Articolo 8

1. In deroga all'articolo 32, paragrafo 1, e all'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, durante l'esercizio finanziario 2021, se le misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19 impediscono agli Stati membri di effettuare controlli in loco in conformità alle citate disposizioni, tali controlli possono essere sostituiti da altri tipi di controlli definiti dagli Stati membri, quali fotografie datate, relazioni datate sulla sorveglianza effettuata con droni, controlli amministrativi o videoconferenze con i beneficiari, atti a garantire che le norme relative ai programmi di sostegno nel settore vitivinicolo siano rispettate.

2. In deroga all'articolo 43, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, durante l'esercizio finanziario 2021, se le misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19 impediscono agli Stati membri di effettuare controlli in loco in conformità alla citata disposizione, tali controlli sulle operazioni di vendemmia verde sono effettuati entro il 15 settembre 2021.

SEZIONE 3

Deroghe al regolamento di esecuzione (UE) 2018/274

Articolo 9

1. In deroga all'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274, se le misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19 impediscono agli Stati membri, durante il periodo della vendemmia 2021, di prelevare e trasformare il numero di campioni di uve fresche stabilito all'allegato III, parte II, del citato regolamento, gli Stati membri possono derogare a tale numero di campioni.

▼B

2. In deroga all'articolo 31, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274, se le misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19 impediscono agli Stati membri di effettuare i controlli in loco nell'anno 2021 in conformità alla citata disposizione, gli Stati membri svolgono tali controlli su almeno il 3 % di tutti i viticoltori individuati nello schedario viticolo.

3. In deroga all'articolo 31, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274, nell'anno 2021 gli Stati membri possono sospendere temporaneamente i controlli in loco sistematici da effettuare sulle superfici vitate che non figurano in alcun fascicolo del viticoltore, nei casi in cui le misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19 impediscano agli Stati membri di effettuare tali controlli.

SEZIONE 4

Deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014

Articolo 10

In deroga all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014, se le misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19 impediscono agli Stati membri di effettuare a tempo debito i controlli in loco nell'anno civile 2021, gli Stati membri possono decidere di sostituire in tutto o in parte i controlli in loco con controlli amministrativi o mediante il ricorso a prove pertinenti, quali fotografie geolocalizzate, conversazioni video o altre prove in formato elettronico.

SEZIONE 5

Deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368

Articolo 11

In deroga all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368, nel corso dell'anno apicolo 2021 gli Stati membri possono decidere di discostarsi dalla soglia del 5 % relativa ai controlli in loco dei richiedenti l'aiuto nel quadro dei programmi apicoli nazionali, a condizione di sostituire i controlli in loco previsti con controlli alternativi, attraverso la richiesta di fotografie, conversazioni video o altri mezzi a sostegno della verifica della corretta attuazione delle misure contenute nel programma apicolo.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

▼B

I capi I e II e il capo III, sezioni 3 e 4, si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2021.

Il capo III, sezioni 1 e 2, si applica a decorrere dal 16 ottobre 2020.

Il capo III, sezione 5, si applica a decorrere dal 1º agosto 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.